

Il seguente articolo è un'anticipazione della rivista «Diritto e questioni pubbliche», n. 10/2010; la numerazione provvisoria non corrisponde a quella definitiva.

© 2010, *Diritto e questioni pubbliche*, Palermo.

Tutti i diritti sono riservati.

MATTIA ARTIBANI

Pace o giustizia?
Minimalismo dei diritti e realismo politico
in The Law of Peoples di John Rawls

In *The Law of Peoples* Rawls getta le basi per una teoria della giustizia globale che si discosti in parte dalle riflessioni precedenti per intraprendere un nuovo corso nella filosofia politica.

Il punto su cui si vuole concentrare l'attenzione è il preciso definirsi del diritto dei popoli rawlsiano come una terza via tra cosmopolitismo e relativismo culturale, pace e giustizia, liberalismo e multiculturalismo: ciò si può riscontrare, in particolare, nel discorso relativo ai diritti umani, che vengono sradicati dal territorio teorico originario e ricontestualizzati in una forma nuova.

Una delle conseguenze più importanti, dovuta alla sua presa di posizione realistica, è l'adesione al cosiddetto minimalismo dei diritti umani, ovvero alla posizione secondo cui i diritti da considerare come veramente fondamentali, per il rispetto dei parametri di giustizia internazionale, devono essere ridotti e individuati tra le libertà civili e politiche di base, trascurando quelli economici e sociali, nonché le varie formulazioni di terza e quarta generazione. Tale posizione accomuna Rawls al filosofo politico e leader del partito liberale canadese Michael Ignatieff, pur con le dovute differenze, soprattutto nelle conseguenze pratiche che tale posizione comporta in politica estera e nelle premesse di base. Infatti Ignatieff arriva a sostenere che «il discorso sui diritti umani deve rispettare il diritto di quei popoli di definire il tipo di vita collettiva che vogliono condurre»¹, una conclusione che si spinge sicuramente più lontano rispetto a quella rawlsiana.

L'intento principale di Rawls è creare una teoria dei diritti umani che possa evitare, quanto più possibile, ogni accusa di etnocentrismo e di

¹ M. IGNATIEFF, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2003, p. 23. Tuttavia lui stesso sottolinea come tali scelte debbano soddisfare i requisiti minimi necessari al godimento dei diritti umani, che per lui rimangono circoscritti ad alcune libertà di base, in linea con la sua posizione fortemente minimalista.

deriva parrocchiale. Per questo utilizza due punti di vista differenti ma complementari: da una parte quei diritti rappresentano un sottoinsieme delle libertà garantite a tutti i cittadini liberi ed eguali di una società liberal-democratica, dall'altra vengono contestualizzati in una società che considera le persone come appartenenti a gruppi sociali cooperanti tra loro.

Il punto centrale rimane la concezione collettiva, secondo la quale nelle società decenti i diritti di un individuo passerebbero attraverso il riconoscimento della sua appartenenza ad un gruppo, dunque ogni loro rivendicazione sarebbe conseguente al ruolo che l'individuo stesso riveste come membro di un'associazione di persone: soltanto accettando tale idea è possibile "esportare" i diritti umani.

In altre parole, una lista di diritti umani, per essere legittima, deve essere accessibile ai membri dei raggruppamenti sociali, dunque gli interessi umani di base non devono essere intesi in senso unicamente individuale: ciò consente l'apertura ai popoli decenti.

Per questo Rawls aderisce a un minimalismo che si concretizza nel considerare unicamente i diritti della Dichiarazione Universale che vanno dall'articolo 3 al 18². Infatti, tra quelli che non considera, vi è il diritto politico di partecipare alle elezioni attraverso una procedura di libera votazione (contemplato nell'articolo 21 della Dichiarazione). Ciò genera una controversia: Rawls stesso insiste molto sull'esistenza di una gerarchia di consultazione decente³, che i popoli non liberali devono accettare. Si tratta di un meccanismo elettorale atto a garantire che tutti i gruppi presenti nella società siano rappresentati da organi eletti nel sistema di consultazione. È chiaro che in una società decente non liberale possono esistere dei gruppi egemonici che governano il paese, in questo caso le minoranze, pur avendo il diritto di esprimere in qualche modo, attraverso i gruppi che hanno formato, il proprio parere, può darsi non abbiano la possibilità di modificare concretamente il corso di governo. Dunque Rawls è disposto ad accettare una riduzione parziale delle libertà politiche, come si evince dall'esempio fittizio del Kazanistan, ispirato chiaramente al modello dell'Iran.

Il filosofo del diritto Allen Buchanan ha criticato le conseguenze pratiche di questo discorso, che evidenziano alcuni problemi: quanto siamo

² J. RAWLS, *Il diritto dei popoli*, Edizioni di Comunità, Torino 2001, p. 105.

³ «Il sistema giuridico di un popolo gerarchico decente deve contenere una gerarchia di consultazione decente. In altri termini, la struttura di base della società deve includere una famiglia di organi rappresentativi il cui ruolo nella gerarchia consiste nel prendere parte a una procedura di consultazione prestabilita e nel badare all'idea di giustizia come bene comune», J. RAWLS, *Il diritto dei popoli*, Edizioni di Comunità, Torino 2001, p. 93.

disposti a venire incontro ai popoli non liberali? Fino a che punto è lecito considerare uno stato come l'Iran membro effettivo della comunità internazionale? Qual è il confine oltre il quale vi è la necessità di applicare sanzioni?

Dato che Rawls ha come obiettivo delineare un diritto dei popoli che assicuri pace duratura, in questo caso è disposto a modificare il concetto di diritti umani attraverso quello di diritti collettivi, per poter ottenere il massimo consenso tra tutti i popoli attorno ad un comune modello di società bene ordinata.

Allen Buchanan, invece, insiste molto sull'assoluta inaffidabilità di una tale proposta: proprio perché la centralità dei diritti umani, così come vengono concepiti nelle democrazie liberali, è fuori questione, non è un qualcosa che possa essere barattato in cambio di sicurezza. Perciò la sua critica serrata prende di mira innanzitutto, nello specifico, la mancanza di alcuni diritti fondamentali.

Il problema, per lui, emerge in maniera evidente osservando più nel dettaglio quali diritti vengano ammessi e quali scartati: ad esempio, Rawls include la tutela dalle persecuzioni religiose, quindi la libera espressione religiosa, ma non la libertà dalle discriminazioni, come si è visto nel caso del Kazanistan, dove solo i membri di alcuni gruppi religiosi possono essere eleggibili. Inoltre manca il diritto ad essere tutelati nei confronti di forme di discriminazione razziale, sessuale o etnica, come del resto non si parla esplicitamente di diritti di sussistenza o comunque legati alla sfera del *welfare*. Per Buchanan il concetto di diritto umano in Rawls risulta molto limitato, in quanto sembra che nelle cosiddette società decenti, in cui esistono importanti questioni di giustizia, essendo presenti problemi di discriminazione religiosa, disparità di reddito, mancanza di un adeguato sistema sanitario e scolastico, coloro che si trovano effettivamente svantaggiati non possano far sentire la propria voce, proprio perché il ristretto insieme di diritti umani, formalmente rispettati, non consente tale tipo di proteste. Bisogna capire fino a che punto il Kazanistan possa considerarsi uno stato decente e se, analogamente, non si corra rischio di inserire, nella società dei popoli, stati in cui siano presenti gravi forme di discriminazione nei confronti di minoranze, «given that Rawls's attempt to avoid the charge of parochialism appears to lead him to a truncated list of human rights whose implementation is compatible with severe discrimination and oppression»⁴.

La conclusione, a cui perviene, è estremamente severa nei confronti di Rawls, in quanto il concetto di diritti umani verrebbe, secondo lui, com-

⁴ A. BUCHANAN, *Taking the Human out of Human Rights*, in R. MARTIN e D.A. REIDY (ed.), *Rawls's Law of Peoples*, Blackwell, MA 2006, p. 151.

pletamente svuotato di senso e perderebbe ogni riferimento all'idea stessa di umanità: «it seems to be an attempt to round a list of human rights without recourse to the idea of humanity, the idea that there is something of moral significance that is common to all human beings»⁵. In altre parole è come se si fosse escluso il concetto di “umano” o di “umanità” dall'idea di diritti umani, che verrebbero così disumanizzati e resi un qualcosa assolutamente privo di rilevanza per le sorti reali degli abitanti della terra.

Dunque Rawls, rifiutando qualunque implicazione con la sfera morale, rischia di tralasciare alcuni importanti aspetti della natura umana: «Rawls's view that if it is to avoid parochialism a theory of human rights must be a political, not a comprehensive conception, is not convincing and therefore does not supply a good reason for dismissing attempts to round human rights in some set of morality significant characteristics common to all individuals»⁶.

Secondo Buchanan, la posizione di Rawls è tale proprio in quanto non crede nell'esistenza di tali interessi umani di base validi per tutti, è perciò quella di un agnostico: «The key point is that there is nothing parochial about grounding human rights in basic human interest if, as seems clear enough, such interest exists»⁷; dunque una teoria che si basi su interessi e bisogni comuni a tutti gli individui non può essere accusata di parzialità, in quanto non si fonda su di una certa visione ristretta del bene umano, ma su delle prerogative generali comuni a tutte le persone, come ad esempio l'assoluto divieto della tortura o della schiavitù, elementi sui quali può facilmente esistere il massimo consenso. Buchanan si spinge a sostenere che, se c'è un qualcosa di parrocchiale e di parziale, è proprio la posizione di Rawls, che nega l'esistenza di interessi umani di base in nome della tolleranza nei confronti delle società decenti. Ma tale tolleranza potrebbe essere raggiunta anche in altri modi, che cercassero di istituzionalizzare una teoria dei diritti umani fondata proprio sulla convinzione dell'esistenza di interessi o capacità umane di base.

L'idea, derivante dal senso comune, che i diritti umani siano legati al concetto di umanità, viene rifiutata da Rawls, ma i suoi argomenti non risultano sufficientemente credibili: «Rawls's theory of human rights is a radical departure from the dominant philosophical theories and from the widespread idea that human rights are grounded in our common humanity»⁸.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ivi*, p. 156.

⁷ *Ivi*, p. 159.

⁸ A. BUCHANAN, *Taking the Human out of Human Rights*, cit., p. 167.

A tal proposito, Sebastiano Maffettone ha avanzato una critica che si inserisce nel presente discorso e sembra colga nel segno: il diritto dei popoli, così come viene descritto da Rawls, non riuscirebbe a fondare una moralità istituzionale, proprio perché manca del tutto l'aspetto fondazionale, che sarebbe stato in grado di fornirgli quella forza concettuale mancante: «solo una concezione individualistica e cosmopolitica, cioè kantiana, è in grado di fornire all'argomento di Rawls quella forza normativa, da cui dipende il carattere prescrittivo delle tesi proposte e in generale l'aspetto etico della teoria»⁹. Ma questo suggerimento, a mio avviso, si scontra con il fatto che in *The Law of Peoples* è presente una severa critica del cosmopolitismo e lo stesso diritto dei popoli nasce proprio in alternativa sia al realismo politico sia al cosmopolitismo stesso.

Rawls è troppo impegnato a voler allontanare a tutti i costi ogni possibile riferimento ad una ipotetica natura metafisica della giustizia. Il suo neutralismo politico, nonostante un progressivo avvicinamento verso le effettive dinamiche della politica globale, ancora una volta non gli permette di impostare in senso forte la sua teoria.

A questo punto è ancora possibile costruire una riflessione sulla giustizia globale che utilizzi un approccio universalistico, pur allontanandosi dal cosmopolitismo, soprattutto nel momento in cui altre teorie vengono portate avanti, come quelle di Thomas Pogge o di Amartya Sen, che coniugano il liberalismo politico con l'universalità dei diritti umani? In che modo può inserirsi il discorso di Rawls nelle tematiche sulla giustizia globale, se manca di una fondazione etica e non intende appoggiarsi alle tradizioni precedenti?

Una risposta potrebbe essere data dalla motivazione di fondo che separa Rawls dagli altri teorici politici: scopo primario del diritto dei popoli sarebbe unicamente quello di assicurare la pace e non tanto delineare una teoria sulla redistribuzione globale delle risorse o sulla costruzione di un unico ordine globale giusto. Dunque, in questo caso, è opportuno distinguere tra la promozione della pace e quella della giustizia, visto che tutto il discorso rawlsiano sembra essere solo finalizzato alla limitazione della guerra e, dunque, a creare una situazione di pacifica convivenza tra i popoli trascurando le questioni di giustizia. Catherine Audard ha osservato, in proposito, come ciò sia un punto che Rawls non ha chiarito abbastanza, gettando le basi per una cattiva interpretazione della sua teoria: «I suggest that he should have insisted that it is only in clearly limiting the scope of the Law of Peoples to political ambitions, to securing peace and not to

⁹ S. MAFFETTONE, *Premessa a J. RAWLS, Il diritto dei popoli*, cit., p. XVI.

attaining a just world order, that both cosmopolitans' and cultural relativists' claims can be finally rejected»¹⁰.

Tale distinzione non è, tuttavia, così ovvia, in quanto, per creare le condizioni di una pace duratura a livello internazionale, occorre innanzitutto che si contrastino le diseguaglianze economiche tra le nazioni, almeno seguendo lo schema che considera pace, democrazia e diritti umani strettamente legati tra loro e implicantesi a vicenda. In questo senso l'opera di Rawls risulterebbe incompleta, proprio perché carente di una vera e propria teoria sulla redistribuzione globale, al contrario di ciò che sostiene, ad esempio, un fautore del cosmopolitismo come Thomas Pogge¹¹.

Ma oltre a questo c'è un ulteriore problema: Rawls non solo non si sofferma accuratamente sulla diseguaglianza, ma concepisce il diritto dei popoli come sostanzialmente indifferente rispetto alle sorti dei singoli individui, perché non si cura della scarsa tutela, nelle società decenti, di alcuni diritti come la libertà di parola e di opinione, la libera scelta dell'impiego o il diritto all'istruzione. Questo è un fatto grave, soprattutto alla luce dei suoi precedenti lavori, così attenti a considerare innanzitutto l'individuo e i suoi diritti nella costruzione teorica di una vera giustizia come equità¹². Dunque ci troveremo di fronte ad un lavoro la cui mancanza di chiarezza lo renderebbe completamente insoddisfacente, come ha sostenuto Martha Nussbaum¹³?

Tale conclusione sarebbe alquanto limitante nei confronti del diritto dei popoli: è effettivamente vero che la finalità del discorso è quella di costruire una pace democratica, ma tale discorso è strettamente collegato ai passi precedenti fatti da Rawls con la teorizzazione del liberalismo politico, dove le questioni di giustizia erano sicuramente preponderanti.

Non bisogna confondere i due livelli teorici di approccio ai problemi affrontati. Da un lato ci sono i destinatari della teoria della giustizia, che sono gli individui, da tutelare nei loro diritti fondamentali, proprio come fanno i teorici del cosmopolitismo. Dall'altro lato c'è la prospettiva da cui

¹⁰ E ancora: «Rawls is trying to define a conception of international justice from the point of view of peace and stability, not from that of the creation of a just world order» in C. AUDARD, *Cultural Imperialism and Democratic Peace*, in R. MARTIN e D.A. REIDY (ed.), *op. cit.*, p. 63.

¹¹ Cfr. TH. POGGE, *World Poverty and Human Rights*, Cambridge, Polity Press, 2002.

¹² Si veda a tal proposito la critica di Martha Nussbaum a Rawls: "la teoria di Rawls della giustizia internazionale trascura l'inviolabilità di ogni persona che è invece la chiave della sua teoria politica interna. Ma le persone sono persone e la violazione è una violazione, ovunque questo avvenga", in M. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia*, il Mulino, Bologna 2007, p. 272.

¹³ *Ivi*, p. 268.

si affronta l'argomento, quella dei popoli, concepiti non come organismi unitari ma come insieme di individualità. Il concetto di popolo, dunque, non sarebbe una limitazione all'universalismo dei diritti umani, nonostante le accuse mossegli da Seyla Benhabib, che sostiene come «la concezione rawlsiana del popolo sconfini nel nazionalismo»¹⁴, proprio perché ci si trova, secondo lei, di fronte ad entità semisovrane coese all'interno da una comune natura morale.

Ma tale interpretazione sembra non tenere conto del percorso compiuto da Rawls prima di parlare di popoli: un percorso durante il quale è stato precisato più volte la loro ragionevolezza e adesione alle condizioni normative del diritto dei popoli. Inoltre, a mio avviso, non è necessario che l'idea di popolo si identifichi con un sistema politico chiuso ed etnicamente omogeneo; è possibile, infatti, considerarlo una costruzione flessibile, caratterizzata da gruppi di persone che scelgono deliberatamente un'identità, rimanendo, però, sempre disponibili a modificarla a seconda dei modi di relazionarsi con gli altri e con le altre culture. Elaborando un concetto non chiuso ma comunque omogeneo in un senso non naturale ma positivo, dunque sempre pronta a mutare e ad accogliere persone prima escluse dalla società, si potrà seriamente ragionare sui popoli come cardine per i rapporti geo-politici odierni e non come deriva di nazionalismo.

In altre parole Rawls, con *The Law of Peoples*, non si discosta rispetto ai suoi lavori precedenti ma semplicemente sta adattando la sua teoria della giustizia ad uno scenario globale, che invoca un maggiore pragmatismo nelle soluzioni dei problemi. La questione centrale per lui, a livello globale, è come evitare la guerra e come ridurre al minimo la necessità degli interventi umanitari: per questo è disposto ad intavolare un dialogo con le società cosiddette decenti anche a costo di compromettere la visione liberale dei diritti umani.

Il tentativo di Rawls si muove in bilico tra la necessaria tutela delle principali libertà individuali e il bisogno di sicurezza globale, stando sempre bene attento a non far pendere la bilancia troppo verso il secondo termine, per scongiurare il rischio di barattare la pace con la perdita dei diritti, un rischio ben descritto da Ronald Dworkin, che acutamente nota come si debba trovare un equilibrio fra la sicurezza e l'onore, rivolgendo la provocatoria domanda: «siamo terrorizzati a tal punto che l'onore non conta più nulla?»¹⁵.

Il suo allontanarsi dalle posizioni teoriche del cosmopolitismo può essere meglio compreso illustrando l'esempio del dovere di assistenza, da

¹⁴ S. BENHABIB, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006, p. 65.

¹⁵ R. DWORKIN, *La democrazia possibile*, Feltrinelli, Milano 2007, p. 63.

lui indicato al posto del principio di redistribuzione globale delle risorse di Thomas Pogge. Per Rawls, infatti, quel che conta è che le società svantaggiate entrino nella società dei popoli grazie allo sviluppo di istituzioni giuste: una volta raggiunto questo obiettivo non c'è alcun bisogno di una successiva redistribuzione, poiché sta all'autonomia dei soggetti pianificare il corso della propria storia politica ed economica.

Ciò non significa trascurare le questioni di giustizia ma semplicemente considerare uno standard minimo di giustizia sociale come presupposto di una società globale, in cui i rapporti tra i popoli assicurino una pace duratura: tramite la limitazione della guerra si può assicurare una giustizia globale, non viceversa.

Lo spostamento dall'etica dei principi all'etica della responsabilità non deve essere considerato un abbandono dei presupposti kantiani legati alla dignità umana ma un'assicurazione contro l'estendersi dell'utilizzo della guerra come strumento di difesa dei diritti umani. Al contrario di Buchanan, che nella sua strenua difesa di tali diritti apre la strada ad una forte intransigenza e ad una presa di posizione foriera, a lungo andare, di uno scontro tra "the West and the rest", Rawls ha come obiettivo la minimizzazione del rischio di conflitto, ovviamente per quanto è possibile e, soprattutto, mantenendo una forte linea di demarcazione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è.

Dal punto di vista realistico, la scelta dei popoli da parte di Rawls può rappresentare un tentativo di concretizzare maggiormente le buone intenzioni teoriche contenute in *The Law of Peoples*: ragionare sui popoli significa ragionare su persone socialmente legate ad altre e che hanno a cuore l'interesse della comunità oltre che il proprio, persone da tutelare anche nel loro riconoscersi in un determinato gruppo, un atteggiamento, questo, riscontrabile nelle società non liberali ma anche in quelle occidentali, come avviene nel caso di rivendicazioni da parte di minoranze, che si sentono limitate nel loro riconoscimento sociale.

Il suo lavoro è ancora una volta preliminare alle future discussioni sulla giustizia globale, anzi costituisce il presupposto migliore per porre successivamente tali questioni in maniera concreta ed efficace, perché senza un diritto dei popoli forte non si potrebbe trovare alcun accordo su quali principi di giustizia globale scegliere e, soprattutto, senza un minimo di consenso comune che limiti l'utilizzo della guerra, non sarebbe possibile intavolare il discorso forse più importante, ossia quello delle disegualianze economiche che affliggono milioni di persone in ogni parte del mondo.

BIBLIOGRAFIA

- AUDARD, C. *Cultural Imperialism and Democratic Peace*, in R. MARTIN e D.A. REIDY (eds.), *Rawls's Law of Peoples*, Blackwell, MA 2006
- BENHABIB, S., *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2006.
- BUCHANAN, A., *Taking the Human out of Human Rights*, in R. MARTIN e D.A. REIDY (eds.), *Rawls's Law of Peoples*, Blackwell, MA 2006.
- DWORKIN, R., *La democrazia possibile*, Feltrinelli, Milano 2007.
- IGNATIEFF, M., *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2003.
- MAFFETTONE, S., *Premessa a J. RAWLS, Il diritto dei popoli*, cit.
- MARTIN, R. e REIDY, D.A. (eds.), *Rawls's Law of Peoples*, Blackwell, MA 2006.
- NUSSBAUM, M.C., *Le nuove frontiere della giustizia*, Il Mulino, Bologna 2007.
- RAWLS, J., *Il diritto dei popoli*, Edizioni di Comunità, Torino 2001.
- POGGE, TH., *World Poverty and Human Rights*, Polity Press, Cambridge 2002.